

Su proposta della Direzione amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che la dr.ssa Carnemolla Anna, matr. 72748, nata a Ragusa il 2.5.1973, Dirigente Medico di Neurologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'U.O.C. di Neurologia dell'Ospedale di Vittoria, con istanza acquisita al protocollo in data 7.9.2011, ha chiesto di accedere al regime di impegno orario ridotto a decorrere dal 1 novembre 2011, con riduzione dell'orario lavorativo nella misura del 30% con articolazione di tipo misto, fermo restando l'esclusività del rapporto di lavoro;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 22.2.2001 integrativo del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale che agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 disciplina l'accesso al regime ad impegno ridotto e le modalità di applicazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato CCNL il quale fissa il numero dei dirigenti da ammettere al regime ridotto nella misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al predetto contratto;

Rilevato che nella Azienda allo stato attuale nessun Dirigente Medico gode del regime ad impegno ridotto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, l'accesso al regime ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno, e che il rientro al regime pieno può essere anticipato, su richiesta del dirigente o dell'azienda, al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, tenendo conto delle esigenze organizzative dell'azienda;

Visto il regolamento aziendale in materia di impegno ridotto per il personale della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza S.P.T.A. adottato con delibera n. 1225 dell'11.6.2010;

Visto il parere favorevole apposto in calce alla domanda dal Responsabile dell'unità operativa complessa di Neurologia;

Considerato che la richiesta è stata avanzata per comprovate esigenze familiari riconducibili all'assistenza ai figli minori sino agli otto anni di età, motivazioni di cui al comma 2 art. 2 del citato contratto, e previsti all'art. 4, punto a) del regolamento aziendale adottato con delibera n. 1225 dell'11.6.2010;

Che, inoltre, il dirigente medico in oggetto non è preposto alla titolarità di uffici e ha dichiarato che non intende svolgere altra attività lavorativa;

Ritenuto di poter ammettere la dott.ssa Carnemolla Anna al regime ad impegno orario ridotto con prestazione lavorativa pari al 70%, a decorrere dal 1 novembre 2011 e per la durata di un anno, fermo restando l'esclusività del rapporto di lavoro, e di poter concordare con la stessa l'orario di servizio con articolazione di tipo misto, su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, secondo i turni stabiliti dal Direttore dell'U.O. fino al completamento delle 26 ore e 36 minuti la settimana;

Ritenuto di dover applicare il trattamento economico e normativo previsto dall'art. 4 del CCNL 1998-2001 e in particolare di corrispondere al dirigente medico in argomento il trattamento economico, anche accessorio, proporzionalmente alla prestazione lavorativa come previsto dall'art. 4 comma 6, e per quanto riguarda la retribuzione di posizione come previsto dai commi 7 e 8, mentre per quanto riguarda le ferie e altre assenze previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le

assenze per malattie di dover applicare il comma 10 art. 4 del più volte richiamato CCNL integrativo;

Ritenuto di utilizzare il risparmio derivante dall'accesso ad impegno ridotto della dirigente in oggetto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato contratto integrativo;

Prendere atto, come previsto dall'art. 4 comma 12, che i dirigenti ad impegno ridotto non possono svolgere servizio di pronta disponibilità e che l'attività libero professionale intramuraria, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto;

Ritenuto di dover adeguare il trattamento previdenziale relativo alla dirigente in argomento alle normative vigenti in materia;

Ritenuto altresì di dover precisare che il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell'azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all'art. 2, comma 3 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono integralmente ripetuti e trascritti:

- Ammettere la dr.ssa Carnemolla Anna, nata a Ragusa il 2.5.1973, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo, in servizio presso l'U.O.C. di Neurologia dell'Ospedale di Vittoria, al regime ad impegno orario ridotto, con prestazione lavorativa pari al 70% del rapporto a tempo pieno, con articolazione di tipo misto e per la durata di un anno a decorrere dal 1 novembre 2011, fermo restando l'esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2-3-4-5-6-7 dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;


- Precisare che l'articolazione della prestazione lavorativa di tipo misto si svolgerà su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, secondo i turni stabiliti dal Direttore dell'U.O., fino al completamento delle 26 ore e 36 minuti la settimana;

- Applicare alla stessa il trattamento economico e normativo previsto dall'art.4 del citato CCNL, ed adeguare il trattamento previdenziale alle normative vigenti in materia.;

- Utilizzare il relativo risparmio di spesa in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato contratto integrativo;

- Precisare che il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell'azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all'art. 2, comma 3 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda.

- Prendere atto che gli atti citati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrazione del Personale.



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

[Signature]

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

[Signature]

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1569 del 30 SET. 2011

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Autorizzazione rapporto di lavoro da tempo pieno ad impegno orario ridotto
dr.ssa Carnemolla Anna, Dirigente Medico di Neurologia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

IL DIRETTORE

[Signature]

Il 30 SET. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto
2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponei Cascone, quale segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 2 OTT. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO
